



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Data 03-04-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì tre del mese di aprile alle ore 21:30, presso la sala consiliare di piazza IV Giugno n.3.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all'appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

TREZZANI CURZIO	Presente
DONISELLI SABINA	Presente
COLOMBO FULVIO	Presente
MASTELLI CLAUDIO	Presente
COLOMBO DONATELLA	Presente
GRASSI LUIGI	Presente
PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO	Presente
RANAURO MARIA ANNA	Presente
BATTISTELLA ROBERTO	Presente
MONGELLI ANGELO ROSARIO	Presente
COLOMBO IVO MARIA	Presente
TESTA MANUELA	Presente
CITTERIO VANDA	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco CURZIO TREZZANI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

Il Consigliere Colombo Ivo Maria chiede se è stata fatta una ricognizione dei terreni edificabili e se c'è la volontà di trasformarli in agricoli;

Il Sindaco risponde che non ci sono evidenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.L. 30.12.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, convertito in Legge n. 19 del 27.2017, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, (Legge di stabilità 2017);

RICHIAMATO l'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, che ha istituito a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una parte l'imposta municipale propria (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall'altra, l'erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1 comma 677 della L. 147/2013 che stabilisce: "... il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68/2014, il quale prevede che i Comuni nella determinazione delle aliquote Tasi, possono superare i limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate Detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili....";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 dove indica che con Regolamento il Comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., e che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine per l'approvazione del Bilancio, le aliquote Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2);

EVIDENZIATO che non esiste una definizione di servizi indivisibili, ma i servizi degli enti pubblici si possono classificare in:

- **Servizi pubblici comunali:** servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 TUEL);

- **Servizi a domanda individuale:** si intendono tutte quelle attività gestite direttamente (anche in forma diretta) dal Comune, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, ma che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, sicché sono soggetti a contribuzione a carico dell'utente;

Pertanto in via residuale si possono definire quali servizi indivisibili le attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo, in particolare, sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

DATO ATTO di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta:

DATO ATTO di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta:

Gestione/manutenzione beni Patrimoniali e demaniali	€ 284.676,85
Illuminazione Pubblica (Parte)	€ 75.800,00
Servizi demografici	€ 29.759,52
Polizia Locale (Parte)	€ 183.264,00
Servizi Sociali (Parte)	€ 434.295,00
Totale	€ 1.007.795,37

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.7.2014, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.7.2015, avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2015", esecutiva;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7.5.2016, avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2016", esecutiva;

RICHIAMATI i commi 14 e 708 (Eliminazione TASI abitazione principale) dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2016) e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, (Legge di stabilità 2017) ha confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli Enti Locali, previsto dall'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2016);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.3.2017, avente ad oggetto: "Tributo sui servizi indivisibili – TASI – Determinazione aliquote per l'anno 2017", con cui vengono proposte al Consiglio Comunale le seguenti aliquote, relative alla Tassa sui Servizi Indivisibili, per l'anno 2017, così come indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7.5.2016, necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio:

a) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,25 per cento per:

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,15 per cento per:

- Abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7;

c) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,1 per cento per:

- Abitazioni con un unico occupante, ovvero con unico occupante con discendenti a carico, ovvero casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti;
- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 per le unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza;

d) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,11 per cento per:

- Immobili di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze non locati;

e) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 03-04-2017 BOFFALORA SOPRA TICINO

- Immobili di categoria A1 – A2 - A3 - A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze locati, con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali;

f) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per:

- Altri immobili ed aree edificabili;

VISTO l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.L.gs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000;

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 9, nessun astenuto, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, Citterio Vanda), espressi per alzata di mano da n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote relative alla Tassa per i Servizi Indivisibili, per l'anno 2017, necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio:

a) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,25 per cento per:

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- Unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,15 per cento per:

- Abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7;

c) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,1 per cento per:

- Abitazioni con un unico occupante, ovvero con unico occupante con discendenti a carico, ovvero casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti;
- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 per le unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza;

d) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,11 per cento per:

- Immobili di categoria A1 – A2 - A3 - A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze non locati;

e) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per:

- Immobili di categoria A1 – A2 - A3 - A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze locati, con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali;

f) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 0,17 per cento per:

- Altri immobili ed aree edificabili;

3) DI DARE ATTO che vengono rispettati i limiti indicati dalla Legge n. 147/2013, in particolare:

- L'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non supera i limiti prefissati per la sola Imu al 31 dicembre 2013,
- Il gettito complessivo della TASI previsto in bilancio non eccede le somme stanziare per il finanziamento dei servizi indivisibili, così come indicati nella parte narrativa;

4) DI DARE ATTO che è rispettato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017 previsto dall'art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, (Legge di stabilità 2017).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, nessun astenuto, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, Citterio Vanda), espressi per alzata di mano da n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 03-04-2017 BOFFALORA SOPRA TICINO

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE
F.to CURZIO TREZZANI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ANTONELLA
ANNECCHIARICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. 285, dal giorno 19-04-2017 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 19-04-2017

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il _____, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE
F.to CURZIO TREZZANI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ANTONELLA
ANNECCHIARICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. _____ 285, dal giorno _____ 19-04-2017 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 19-04-2017

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTATO DI CONFORMITA'

La presente copia composta di n..... fogliè conforme all'originale depositato agli atti.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il 03-04-2017, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 03-04-2017 BOFFALORA SOPRA TICINO

